

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 concernente:

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina la programmazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del settore.

Art. 2

(Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l'efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che comprende, in particolare:
 - a) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi ferroviari;
 - b) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi automobilistici, con la specificazione del riparto per ambiti territoriali di gestione e, per ogni ambito, per rete extraurbana e singola rete urbana;
 - c) gli interventi di programmazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;

- d) il piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;
- e) le linee di indirizzo per la predisposizione dei Programmi triennali comunali di cui all'articolo 3, comma 1, e l'indicazione delle produzioni chilometriche da prevedersi, cui sono riferite le risorse per i servizi minimi di cui alla lettera b);
- f) l'individuazione delle aree a domanda debole delle tipologie di servizio più idonee per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per tali aree;
- g) gli interventi finalizzati a favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;
- h) le risorse, distinte per anno, da destinare agli investimenti;
- i) il sistema tariffario da applicare per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico;
- j) le innovazioni nell'organizzazione del monitoraggio dei servizi;
- k) gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. Il Programma, in ordine a quanto previsto alla lettera d) del comma 2, è adottato d'intesa con la Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Trasporto pubblico locale in ambito comunale)

1. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2, i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o sede, non decentrata, di università, approvano il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e lo trasmettono, nei successivi quindici giorni, alla struttura organizzativa regionale competente, che provvede ad inviarlo alla Provincia competente per territorio.
2. Il servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni che non rientrano nella previsione di cui al comma 1, è regolato dal Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti i Comuni interessati.
3. Qualora i Comuni non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva approvando il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 4

(Competenze della Giunta regionale in materia di affidamento dei servizi)

1. Nel rispetto della normativa europea e statale la Giunta regionale:
 - a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere del CAL, lo schema del disciplinare di gara, del capitolato d'appalto e del contratto per l'affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, di cui all'articolo 6;
 - b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.

Art. 5

(Procedimento dell'intesa)

1. Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale elabora una proposta di piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano e la trasmette alle Province.
2. Le Province, sentiti i Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, presentano eventuali osservazioni e modifiche.
3. La Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, adotta una delle seguenti determinazioni:
 - a) nell'ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province competenti per territorio, adotta il piano dei servizi di trasporto pubblico extraurbano ai fini dell'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) nell'ipotesi di non accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e modifiche di cui al comma 2, indice, entro i successivi quindici giorni, apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le Province interessate.
4. In sede di conferenza di servizi i soggetti partecipanti, motivando gli elementi di dissenso, formulano specifiche indicazioni e proposte necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa.
5. Se, anche all'esito della conferenza di servizi di cui al comma 4 l'intesa non è raggiunta, il piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2, è comunque adottato dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui all'articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara.
2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato dalla Provincia competente per territorio congiuntamente alla Regione.
3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata massima dei contratti è fissata fino a nove anni per i servizi automobilistici e fino a dieci anni per i servizi ferroviari.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, i contratti di servizio in scadenza al 30 giugno 2013 sono prorogati fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 6, e comunque fino al 31 dicembre 2013.

Art. 8

(Norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione, le Province e i Comuni di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge o degli atti in essa previsti cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 22 aprile 2013

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 3, comma 3

Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è il seguente:

“Art. 28 - (*Funzioni della Giunta regionale*) -

1. (*Omissis*)

2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

3. L'esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge regionale che prevede adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.”

Nota all'art. 8, comma 1

Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 24

dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è il seguente:

“Art. 22 - (*Vigilanza e controlli*) -

1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l'acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari.

3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonché i dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale.

3-bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) nonché ai militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro.

3-ter. Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale e comunale, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano su gomma gratuito nel Comune o nei Comuni ove prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato; la Giunta regionale regola le modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla verifica dell'utilizzo e dei costi sostenuti.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale, n. 264 del 5 novembre 2012;
- Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 4 aprile 2013;
- Parere del Consiglio delle autonomie locali del 22 marzo 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 aprile 2013, n. 114.